



TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione Autonoma Misure di Prevenzione

N. 34/16 + 58/16 RG M.P.

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Fabio Roia                      Presidente relatore

dott. Veronica Tallarida          Giudice

dott. Ilario Pontani                Giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO**

nel procedimento N. 34/16 RGMP al quale è stato riunito il procedimento N. 58/16 RGMP nel quale sono da considerarsi parti procedimentali:

- società proposte per la misura:

1) N. [redacted] spa in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata presso i difensori nominati di fiducia Avv.ti [redacted] con studio in [redacted];

2) P. [redacted] spa in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata presso i difensori nominati di fiducia [redacted] con studio in [redacted] Milano via L. Menotti 15;

Assistite e difese entrambe: [redacted] con studio in Milano [redacted]

- terzi nel procedimento N. 58/16 RGMP riguardante [redacted] spa:

1) [redacted] in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia avv. Guido Carlo Alleva in Milano via Vincenzo Monti 6

Assistita e difesa: avv. [redacted]

2) CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori di fiducia Avv.ti [redacted]

IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
Dott. Fabio Roia

Assistita e difesa: Avv.ti [redacted] i con studio in Milano [redacted].

In relazione alla richiesta del Pubblico Ministero di modifica dell'applicazione della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche ex art. 34 D.Lvo 159/2011 nei confronti di [redacted] spa mediante il pieno controllo degli organi di gestione (segnatamente consiglio di amministrazione e amministratore delegato), richiesta avanzata all'udienza camerale del 20 dicembre 2016 e ribadita all'udienza del 17 gennaio 2017;

sentite le difese all'udienza del 26 gennaio 2017 che hanno richiesto il rigetto della richiesta in quanto non praticabile per la tipologia di nuove fattispecie accertate o comunque non adeguata rispetto alle iniziative assunte da [redacted] spa;

osserva

### 1) Le precedenti decisioni del Tribunale.

Con decreto N. 34/16 RGMP emesso in data 23 giugno 2016 – notificato in data 7 luglio 2016- questo Tribunale disponeva l'amministrazione giudiziaria nei confronti della società N. [redacted] s.p.a.- società controllata al 100% da [redacted] spa- , con sede in Milano, [redacted] per un periodo di sei mesi, fissando l'udienza di trattazione al 22 novembre 2016. Con successivo decreto N. 58/16 RGMP emesso in data 28 settembre 2016 – notificato in data 11 ottobre 2016- il Tribunale disponeva l'amministrazione giudiziaria nei confronti di [redacted] spa con sede a Milano [redacted] per un periodo di mesi sei "limitatamente al settore di interesse di NoloStand spa", fissando l'udienza di trattazione sempre al 22 novembre 2016, osservando in particolare come *"la misura può essere modulata, per non assumere un carattere sanzionatorio o repressivo in contrasto con la finalità tipica di prevenzione e di (ri) costruzione di una imprenditorialità sana, soltanto in questo settore di attività esercitato da F. [redacted] spa (rapporti con N. [redacted] spa per la realizzazione dell'oggetto sociale della controllata) con la formula, già utilizzata da questo Tribunale per N. [redacted] spa, dell'affiancamento all'organo di gestione di F. [redacted] spa dell'Amministratore Giudiziario nominato dal Tribunale il quale eserciterà il controllo pubblico attraverso la controfirma di atti di spesa aventi un valore superiore ad Euro 10.000 e realizzerà, attivando in tal senso gli organi decisori della società, quei modelli aziendali idonei a prevenire infiltrazioni di illegalità come quelle accertate soprattutto nel settore dell'approvvigionamento"*.

In sostanza il Tribunale, preme subito rilevarlo per quanto verrà successivamente argomentato, ha adottato un'amministrazione giudiziaria definibile "di affiancamento" non prendendo possesso delle società attraverso il pieno controllo degli organi amministrativi mediante la sostituzione dei componenti del Cda, e conseguentemente dell'amministratore delegato, con amministratori giudiziari nominati dal Collegio, o addirittura mediante una sospensione implicita delle regole statutarie di funzionamento degli organismi interni con l'attribuzione di tutti i poteri ad uno o più amministratori designati con il provvedimento ablativo, ma preferendo, sia per il settore circoscritto della infiltrazione illegale accertata, sia per la ritenuta necessità che comunque le normali attività imprenditoriali (di particolare importanza anche per l'immagine della città di Milano) – in una società che può oggi essere valutata circa 100 milioni di Euro, che prevede una situazione occupazionale di circa 600 dipendenti e che presenta una fatturato annuale di quasi 350 milioni di

Euro- dovessero essere normalmente realizzate dai soggetti originariamente a ciò preposti e nominati secondo il normale percorso statutario. In altri termini si è ritenuto che non sussistessero le condizioni, dovendosi valutare una pluralità di interessi non sempre convergenti quali la necessità di bonificare la parte di azienda infiltrata, la parallela esigenza di continuare a consentire la gestione della normale imprenditorialità di tipo fieristico, proprio per il circoscritto ambiente nel quale si è insinuata la condotta antiggiuridica, che consentissero al Tribunale di acquisire anche il rischio di

impresa attraverso il controllo totale della struttura aziendale. Invero occorre anche sottolineare come gli interi costi dell'amministrazione giudiziaria, quali le risorse messe in campo dal Tribunale e dall'organo proponente e, soprattutto, il compenso da liquidare all'amministratore o agli amministratori giudiziari ricadano, nel sistema attuale, interamente a carico dell'Erario, in una torsione logica di difficile spiegazione se si pensi che l'accompagnamento verso una imprenditorialità sana e legale di un'azienda privata, anche se quotata in borsa, dovrebbe essere interesse primario dell'azienda stessa la quale, ovviamente, non si trovasse, come nel caso in esame, in un profilo di collusione con gli imputati.

Si è quindi adottata la misura di prevenzione prevista dall'art. 34 D.Lvo 159/2011, in presenza dei requisiti normativamente previsti e consistiti in "un'agevolazione colposa", traducibile in un assetto societario non sufficientemente attento sul piano dei moduli di prevenzione interna adottati per evitare infiltrazioni di soggetti che realizzassero le condotte catalogo - nel caso in esame le fattispecie ex artt. 416 bis e 648 bis c.p. imputate dal Pubblico Ministero a N. C. e P. L. del consorzio D. posta in essere, sul piano del rimprovero comportamentale, dagli organi gestori e dal perimetro dirigenziale e dei quadri, attraverso una sorta di controllo giudiziario che lo stesso articolo 34 codice antimafia prevede, con diverse modalità, all'esito però del periodo di amministrazione giudiziaria ma che è comunque allo studio, dei iure condendo, del legislatore. E' stata operata tale scelta in applicazione di un principio tipico che regola il sistema delle misure cautelari personali nell'ambito del processo penale e che fa riferimento ai parametri della proporzione e dell'adeguatezza. In altri termini, ed è ancora oggi il convincimento del Collegio, non ci si può impossessare di un'azienda di grande rilevanza assumendosi anche il rischio di impresa se tale intervento non risulta assolutamente necessario per effettuare quell'opera di bonifica e di creazione di modelli di aziedalismo virtuoso che la misura di prevenzione richiama sul piano finalistico.

## 2) Il procedimento e le richieste.

All'udienza del 22 novembre 2016 il Tribunale di Milano ha operato un'altra scelta di tipo procedimentale, trovando l'evidente consenso delle parti, decidendo che la procedura fosse trattata con il rito camerale ex art. 666 co. IV c.p.p., normalmente applicato per tutte le misure di prevenzione personali e patrimoniali (udienza in camera di consiglio che può diventare pubblica a richiesta del soggetto proposto per la misura) all'evidente fine di consentire un ampio contraddittorio in merito all'andamento della misura applicata, amplificando, in una prospettiva di giurisdizionalizzazione di tutte le misure di prevenzione, i diritti dell'organo proponente, delle difese delle società proposte e dei soci terzi nel procedimento. Giova infatti rilevare come l'art. 34 co. VII del D.Lvo 159/2011 preveda che "entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza

dell'amministrazione giudiziaria (termine pacificamente di natura ordinatoria <sup>1</sup>) ....il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta ovvero la confisca dei beni....", prospettando quindi una procedura di tipo esclusivamente documentale e priva di contraddittorio orale. All'udienza del 22 novembre 2016 è stata disposta la riunione dei procedimenti riguardanti F [redacted] spa e N [redacted] spa, stante l'evidente connessione tematica e di soggetti presenti, ed il Tribunale ha aggiornato il procedimento all'udienza del 20 dicembre 2016 nell'ambito della quale, dopo l'audizione dell'amministratore giudiziario di entrambi i procedimenti dr. F [redacted] C [redacted] il quale ha rappresentato come, sinteticamente, le procedure richieste dal Tribunale per rafforzare i presidi di controllo interno di N [redacted] spa non fossero state ancora realizzate, il Pubblico Ministero, all'esito della produzione di atti riguardanti un'attività di indagine in parte collegata a quella genetica ma relativa anche all'accertamento di situazioni di corruzione fra privati riguardanti il settore approvvigionamenti di F [redacted] spa, richiedeva l'aggravamento della misura di prevenzione mediante il controllo degli organi gestori di F [redacted] spa (impossessamento dell'azienda) da parte del Tribunale.

Con decreto pronunciato in udienza il Tribunale disponeva la proroga di ulteriori sei mesi dell'amministrazione giudiziaria di N [redacted] spa motivata proprio sul presupposto che le prescrizioni operative indicate nel provvedimento applicativo della misura non avessero ancora trovato concreta realizzazione.

Attualmente pertanto i termini previsti per la scadenza della misura dell'amministrazione giudiziaria possono essere così individuati: N [redacted] spa 7 luglio 2017; F [redacted] spa (non soggetta ancora ad alcuna proroga) 11 aprile 2017. L'art. 34 comma terzo D.Lvo recita testualmente: "L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata." Seguendo l'interpretazione letterale più riduttiva sul piano dell'estensione temporale, dunque, la misura dovrebbe scadere per la società controllata N [redacted] spa al 7 luglio 2017 mentre si potrebbe dilatare per un ulteriore periodo di durata massima di sei mesi per la controllante F [redacted] spa.

Appare quindi evidente come sia interesse del Tribunale monitorare con attenzione l'efficacia delle decisioni adottate e l'evoluzione delle attività richieste all'amministratore giudiziario, costituendo dunque un fattore rilevante, proprio per il buon esito della misura, l'atteggiamento di collaborazione e di condivisione dell'intervento, da parte della società la quale, giova subito osservare, ha dimostrato nel tempo un atteggiamento non sempre collaborativo con gli obiettivi della procedura, procedendo a volte a singhiozzo, a volte con proposte ancorate alla forma ma prive di sostanza, a volte, bisogna darne atto, con interventi anche accettabili sul piano dell'operatività e con alcuni risultati già raggiunti. Ed è quindi evidente come, nel perimetro di ragionamento tracciato, occorrerà procedere con assoluta celerità ed efficacia nell'azione di ristrutturazione di alcune aree dovendosi anche effettuare una sorta di giudizio prognostico circa le risposte che la società offrirà al Tribunale, ferma restando la ritenuta possibilità di modulare in qualsiasi momento le modalità di esecuzione

<sup>1</sup> Cfr. da ultima Cass. Sez. 2 sentenza n. 2272 del 6/10/2015

della misura in maniera più invasiva, eventualità, questa, che certamente nessuno dovrebbe volere e tantomeno perseguire. Ed invero la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche ex art. 34 D.Lvo 159/2011 postula, a giudizio del Collegio, l'inserimento nel tessuto dell'impresa colpita di tre precise fasi così riassumibili: a) l'analisi dei motivi che hanno determinato la contaminazione illecita; b) lo studio e la realizzazione di modelli aziendali che evitino la ripetizione di fatti simili rispetto a quelli accertati; c) una breve sperimentazione temporale del funzionamento dei modelli ideati ed applicati. Soltanto all'esito della definizione di questi tre interventi incidentali l'azienda colpita dal provvedimento potrà definirsi "legalizzata" e quindi libera di riprendere una piena autonomia di imprenditorialità sana e orientata alla sensibilizzazione verso modelli esclusivamente virtuosi.

Alla successiva udienza del 17 gennaio 2017 veniva nuovamente sentito l'amministratore giudiziario dr. P. C. in merito allo stato della procedura, le difese rappresentavano, producendo i relativi documenti di riferimento, le intervenute dimissioni di tutti i componenti del Cda e dell'amministratore delegato di F. spa con decorrenza ad intervenuta approvazione del bilancio di esercizio, stante anche la particolarità della procedura in relazione alla caratteristica di società quotata in Borsa, e con rimessione delle deleghe per la sola gestione ordinaria al Presidente dr. R. ed al Consiglio di amministrazione. Il Pubblico Ministero riaffermava le richieste di controllo totale degli organi gestori da parte del Tribunale ritenendo non sufficiente l'intervento svolto in autonomia dalla società proposta per la misura. Alla successiva udienza del 26 gennaio 2017, dopo che il Tribunale aveva concesso un breve rinvio per consentire alle difese di prendere visione della nuova relazione dell'amministratore giudiziario depositata soltanto in udienza, il Pubblico Ministero produceva una annotazione di polizia giudiziaria del 15/9/2015 riguardante forti interessamenti di soggetti legati a N. C. e P. I. per entrare in affari con F. spa, le difese concludevano come da verbale rimettendosi i soggetti terzi alla decisione del Collegio e chiedendo le società proposte il rigetto della richiesta del Pubblico Ministero perché, preliminarmente, collegata a reati catalogo non previsti dal perimetro dell'istituto normativo e comunque perché non proporzionata ai nuovi fatti accertati.

### 3. L'ammissibilità della richiesta del Pubblico Ministero. I nuovi elementi di valutazione.

Giova preliminarmente osservare come la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero sia stata correttamente formulata ed astrattamente accoglibile sul piano squisitamente giuridico e ciò contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa nella memoria depositata il 25/1/2017. Per quanto sopra evidenziato il Tribunale ha infatti applicato la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.Lvo n. 159/2011 in maniera graduata, intervenendo attraverso un potere di vigilanza demandato all'amministratore giudiziario sugli atti dell'amministratore delegato di F. spa declinato attraverso "il rilascio di nulla osta alle risoluzioni contrattuali e la stipula di nuovi contratti con i fornitori e vigilare sulla liquidazione dei corrispettivi agli stessi oltre il limite di spesa di Euro 10.000" nel settore riguardante l'oggetto sociale di N. spa (allestimento fieristico), non ricorrendo, per le motivazioni sopra illustrate, alle modalità di applicazione della misura tradizionali e comunemente utilizzate che riguardano l'immissione dell'amministrazione giudiziaria nella vita totale dell'impresa, circostanza che si realizza con una forma di impossessamento delle intere articolazioni gestorie e che concretamente viene posta in essere o

attraverso il mantenimento di un Cda e di un amministratore delegato composto da soggetti nominati dal Tribunale (amministratori e coadiutori giudiziari), con il mantenimento delle regole statutarie che disciplinano i rapporti fra i due organismi di gestione straordinaria e ordinaria, oppure mediante la semplice immissione nella realtà aziendale di uno o più amministratori giudiziari dotati di pieni poteri con conseguente implicita sospensione dei meccanismi statutari di regolazione degli ambiti di intervento. Il Pubblico Ministero ha infatti richiesto non già un aggravamento della misura, che si è sempre fondata e si fonda nella sua attualità sui presupposti sopra richiamati e che comprende la consumazione dei reati di cui agli artt. 416 bis e 648 bis c.p. da parte di soggetti terzi ed estranei rispetto alla realtà aziendale, ma che con questa hanno intessuto rapporti contrattuali, reati che rientrano esattamente nel catalogo richiesto dalla fattispecie di riferimento, bensì un aggravamento delle modalità di esecuzione della misura sollecitando il Tribunale a riflettere sulla necessità che quell'intervento "di affiancamento" inizialmente adottato si scontrasse oggi con la realtà anti-giuridica accertata e con la necessità di accelerare con efficacia il percorso di attuazione del piano riorganizzativo di legalità progettato. In altri termini è come se il Pubblico Ministero, attività che ovviamente rientra nei suoi compiti di vigilanza, avesse ricordato al Tribunale che la misura dell'amministrazione giudiziaria delle attività economiche si realizza normalmente attraverso il pieno controllo delle medesime che ovviamente comportano la possibilità di decidere ogni tematica in piena autonomia, condizione questa che postula il possesso e quindi l'immedesimazione giudiziaria negli organi amministrativi.

Ritiene addirittura il Tribunale, in piena sintonia con la dizione del comma terzo dell'art. 34 D.Lvo 159/2011 che consente addirittura di prorogare la durata della misura sulla base della semplice richiesta del giudice delegato, quindi con un impulso addirittura endocollegiale, che sia sua facoltà, proprio perché ci si muove nell'ambito di esecuzione di una misura che può essere diversamente modulata a seconda delle concrete esigenze da perseguire rapportate all'impegno della gestione ordinaria dell'azienda ed alla risposta dei suoi organi rispetto all'attività di bonifica giudiziaria intrapresa, procedere ad una rimodulazione della misura in maniera ancora più penetrante anche in assenza di richiesta da parte del Pubblico Ministero qualora lo stesso Tribunale verifici l'inefficacia dell'intervento in fase di realizzazione. Tale considerazione si fonda sull'interpretazione dell'art. 24 D.Lvo 159/2011 in tema di confisca dei beni sequestrati laddove è consentito al Tribunale disporre la confisca anche di beni per i quali il Pubblico Ministero abbia invece richiesto la revoca del sequestro.

I nuovi elementi, intervenuti, secondo l'organo proponente, in corso di esecuzione della misura dell'amministrazione giudiziaria, consisterebbero (cfr. annotazione di polizia giudiziaria riferita al p.p. 44309/14 RGNR - mod. 21 depositata in atti e riassuntiva della ultime attività investigative svolte):

a) nella permanenza - secondo dichiarazioni rese da T [redacted] consulente tributario e socio di S [redacted] il quale avrebbe versato "tangenti" per lavorare nel circuito delle commesse di N [redacted] spa/ P [redacted] spa, a P [redacted] responsabile dell'ufficio installazione di N [redacted] spa e V [redacted]. Account manager sempre presso N [redacted] spa- del medesimo sistema preesistente posto che S [redacted] continuava a versare somme di denaro a M [redacted], precedente titolare di N [redacted] spa, e che di recente anche R [redacted] già consulente di N [redacted] spa, lo aveva contattato vantando di avere ancora contatti con

alcune "segreterie". T [redacted] riferiva di essersi arrabbiato poiché "avevo capito che il meccanismo riprendeva: in pratica questi gestori di segreterie avrebbero di nuovo chiesto i soldi a S [redacted] per poter lavorare".

Giova subito osservare sul punto come secondo la difesa delle società proposte (cfr. memoria del 25/1/2017) le "segreterie" sarebbero strutture esterne alla realtà aziendale di F [redacted] spa, sedenti cioè nelle società aspiranti alla concessione degli appalti, e come, conseguentemente, il malaffare presunto o millantato andrebbe ricercato in contesti diversi rispetto a quelli delle aziende in amministrazione giudiziaria. Secondo la difesa, che ha diversamente interpretato le dichiarazioni rese da T [redacted] commercialista delle cooperative che fanno capo a S [redacted], "nel settore fieristico, infatti, le segreterie sono gli organizzatori terzi rispetto al gestore del quartiere fieristico (F [redacted]), gestore che organizza in proprio solo una minoranza delle fiere che ospita. Per maggior chiarezza sono "segreterie" ad esempio F [redacted], C [redacted]. Il rapporto tra F [redacted] e questi soggetti è quello di affitto di padiglioni per organizzare fiere sulle quali F [redacted] ha il mero ruolo di fornitore di servizi che la "segreteria" richiede di volta in volta"

b) nella circostanza, riferita sempre da T [redacted], che S [redacted] riceveva lavori da diverse società quali C [redacted] R [redacted] E [redacted], T [redacted]. In particolare è stato accertato che E [redacted] srl - avente sede legale in [redacted] - è un abituale fornitore di N [redacted] spa avendo siglato nella scorsa estate un contratto quadro per l'importo di Euro 2.450.541,97 avente ad oggetto i lavori di montaggio/smontaggio, falegnameria e fornitura di allestimenti con scadenza al 31 dicembre 2016. In relazione a E [redacted] srl l'organo proponente segnala che lo stesso rappresentante legale della società M [redacted] F [redacted] ha affermato di avere ricevuto da S [redacted] fatture con imponibili "sovrafatturati" per circa 5/6.000 Euro, somme di denaro che gli erano state restituite dal predetto. I rapporti non chiari esistenti esistenti fra E [redacted] srl e le società facenti capo a S [redacted] erano conosciuti anche da N [redacted] G [redacted] il quale dichiarava: "Esiste il direttore commerciale di N [redacted] che prende i soldi sulle commesse che dà. Questa circostanza è assolutamente notoria in F [redacted] io stesso neo ho parlato con M [redacted] e con [redacted] ma nessuno ha mai fatto niente. Oggi D [redacted] continua a gestire queste forme corruttive attraverso due società: E [redacted] srl e B [redacted] srl".

c) l'Amministratore Giudiziario di F [redacted] spa/ N [redacted] spa specificava che in occasione della realizzazione di eventi, alcuni enti locali richiedevano a F [redacted] spa l'acquisto di spazi espositivi ed in alcuni casi richiedevano, informalmente, che i servizi venissero affidati a soggetti indicati dagli stessi Enti richiedenti. In particolare gli accertamenti di polizia giudiziaria evidenziavano che la società C [redacted] srl era stata individuata da numerosi committenti ricevendo per gli anni 2014-2016 la somma di Euro 1.751.015. La predetta società risultava essere destinataria di fatture per operazioni inesistenti emesse da società riconducibili a tale E [redacted] P [redacted] realizzando, per il periodo di imposta 2014, un credito IVA pari ad Euro 752.308 compensato per Euro 700.000 a mezzo F24 e per Euro 52.308 portato in diminuzione del debito IVA per l'anno 2015.

#### 4. Le osservazioni dell'Amministratore Giudiziario.

All'udienza del 17 gennaio 2017 l'Amministratore Giudiziario, nel corpo della sua relazione depositata agli atti ed illustrata alle parti, evidenziava *"la persistenza, ad oggi, di diverse criticità nel regolare e corretto funzionamento della struttura societaria riconducibili in sintesi: alla inadeguatezza della struttura della funzione Procurement, non sussistendo allo stato indicazioni su interventi risolutivi finalizzati a porre rimedio a tale situazione, in presenza di numerose criticità connesse a tale funzione; alla anomala ed eccessiva concentrazione di scadenze contrattuali senza che, preventivamente, fosse stato attivato alcun processo di verifica delle assegnazioni dei nuovi contratti; alla insussistenza di un adeguato coordinamento tra la stessa struttura legale e quella Procurement; all'impossibilità di completare con le necessaria celerità (per la mancata disponibilità della documentazione necessaria) le verifiche reputazionali della quasi la totalità dei fornitori di servizi oggetto di nuovi contratti o di proroghe contrattuali; alla mancata adozione di adeguate variazioni dell'assetto organizzativo della governance societaria finalizzate a migliorare l'efficacia degli ordinari presidi a tutela della legalità dell'azione amministrativa (anche con riguardo alle operazioni straordinarie di particolare rilevanza economica e/o alle operazioni per le quali sussistono indizi di potenziali irregolarità e/o inopportunità)", ritenendo che "l'organo amministrativo della Società non abbia posto in essere adeguate iniziative per la risoluzione in tempi rapidi delle criticità, evidenziate con riguardo alle lacune strutturali, procedurali, organizzative e di governance, foriere della genesi della attuale misura di prevenzione".*

#### 5. Le attività svolte e la decisione del Tribunale.

Dalla bozza di verbale del Consiglio di Amministrazione di F██████████ tenutosi in data 13 gennaio 2017 prodotta si evince testualmente: *".....a fronte dei predetti provvedimenti, F██████████ e N██████████ hanno sin da subito adottato una serie di iniziative, in collaborazione con l'Amministratore Giudiziario, volte a rafforzare i controlli contro i rischi di infiltrazione connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale del Gruppo. Come ben noto a questo Consiglio, il management, anche con l'ausilio di consulenti esterni, ha anzitutto condotto un'analisi volta ad individuare le aree aziendali maggiormente sensibili e, quindi, ha implementato misure che hanno realizzato una forte discontinuità rispetto alla pregressa gestione. Tali attività erano già avviate ben prima del provvedimento notificato il 6 luglio 2016. Ciò è avvenuto, in sintesi, attraverso: (i) la riorganizzazione delle principali funzioni manageriali; (ii) la rivisitazione delle procedure di assegnazione di opere e servizi al fine di garantirne la piena trasparenza e verificabilità; (iii) una riorganizzazione aziendale, in special modo con riferimento alla funzione di Information Technology.... Prende quindi la parola il dott. C██████████ P██████████, il quale... passa poi ad illustrare gli interventi riguardanti il settore allestimenti, ossia la controllata N██████████ e ricorda che: a dicembre 2015 è stato licenziato il dirigente del Gruppo che svolgeva la funzione di A.D. di N██████████ all'epoca della assegnazione del noto appalto al consorzio D██████████ a luglio 2016 si è dimesso l'intero consiglio di amministrazione; ancora a luglio 2016 è stata commissionata a D██████████ F██████████ una approfondita analisi e ricostruzione dei rapporti intercorsi con il Consorzio D██████████ che non ha evidenziato criticità procedurali; a novembre 2016 è stato nominato il nuovo Organismo di Vigilanza; ad ottobre 2016 è stato licenziato l'amministratore delegato in carica al momento del rinnovo del contratto al citato consorzio, nel frattempo sostituito con un Amministratore Unico reperito sul mercato; sono stati altresì licenziati i dipendenti di N██████████ che sono risultati richiamati nei provvedimenti del Tribunale di Milano, così come un dirigente e l'ex responsabile della funzione procurement di F██████████ mentre altri tre dipendenti di F██████████*

██████ responsabili di fatti di minore gravità, sono stati sanzionati e uno di essi anche trasferito; nel dicembre 2016 è stato approntato un nuovo organigramma ed oggi la società ha un nuovo Amministratore Unico, reperito sul mercato e proveniente dal maggior gruppo multinazionale degli allestimenti (GL EVENTS): si sono attivate ricerche sul mercato ed è stata individuata una nuova risorsa, verificata anche dall'Amministratore Giudiziario, che entrerà in organico il 16 gennaio 2017. È stata inoltre avviata, con società di ricerca del personale, la ricerca di una figura professionale destinata alle verifiche di cantiere, nonché di una figura destinata alla gestione delle commesse. Entro il corrente mese di gennaio sarà così completato un profondo rinnovamento del personale impiegato sul fronte allestimenti. Con riferimento all'Ufficio Acquisti, già dal gennaio 2016 è stato sostituito il responsabile del procurement e, per la delicata fase della riorganizzazione dell'ufficio, si è ricorsi ad un contratto a termine, mentre è stato conferito mandato a S. ████████ S. ████████ per la ricerca sul mercato di un nuovo direttore acquisti, il cui inserimento è previsto nei prossimi mesi. Sono inoltre in corso le selezioni, tramite società di recruiting, di due buyer, di cui uno senior, da inserire nel medesimo ufficio. Con riguardo, poi, alle procedure aziendali, i provvedimenti che hanno interessato la Società hanno portato ad ampliare ed accelerare il processo di revisione che la Società aveva avviato sin dall'inizio del 2016. In attesa della revisione finale che sarà svolta dai consulenti esterni appositamente nominati, ad oggi la Società ha emanato una nuova e più stringente versione, tra le altre, delle seguenti procedure: (i) approvvigionamenti; (ii) segnalazioni anonime; (iii) consulenze e collaborazioni; (iv) ciclo passivo. In aggiunta, si è previsto il rafforzamento delle difese verso possibili rischi legati a forme di corruzione tra privati ed infiltrazioni della criminalità, tramite le seguenti misure: a partire dall'esercizio 2017 si chiederà a tutti i dirigenti la sottoscrizione di una c.d. compliance letter; è stato avviato con la Prefettura di Milano il percorso che porterà alla sottoscrizione di un protocollo di legalità per la prevenzione di infiltrazioni criminali: gli accessi di automezzi al quartiere fieristico saranno resi noti alla Prefettura, per mezzo di un particolare software che permetterà alle forze dell'ordine l'incrocio degli accessi con le proprie banche dati. L'applicazione delle nuove procedure ha riguardato, tra l'altro, anche il settore dei servizi di ristorazione e il settore ICT, in cui l'impatto dell'adozione dei principi ispirati al Codice degli Appalti è stato particolarmente significativo. Si consideri che fino al 2015 la quota annuale di approvvigionamenti relativi al settore ICT che non era gestita dalla funzione procurement di Gruppo era mediamente del 77%, mentre con la nuova organizzazione l'ufficio approvvigionamenti di Gruppo gestirà, a partire dal rinnovo/sostituzione dei contratti in scadenza, il 99,8% degli acquisti. Inoltre, mentre fino al recente passato non tutte le società controllate o partecipate adottavano le procedure di Gruppo, si è stabilito che tutte le società sottoposte a direzione e coordinamento di F. ████████ debbano adottare le medesime procedure della capogruppo o, nei motivati casi di diverse necessità, comunque uniformarsi ai loro principi (segregazione, individuazione delle residue possibilità di rinnovo, etc.). In aggiunta, nel corso della finalizzazione dei nuovi contratti o dei rinnovi resisi necessari per garantire la continuità gestionale sono state condotte verifiche reputazionali nei confronti di oltre cento fornitori tramite un consulente esterno appositamente incaricato. Il prossimo decisivo intervento, per il quale si sta già lavorando, sarà l'introduzione di un nuovo albo fornitori. L'Amministratore Delegato ricorda altresì che la Società si è attivata costituendosi parte civile nei processi penali pendenti e ha presentato denuncia-querela per il reato di corruzione tra privati."

I Giudici delegati della procedura hanno interloquito doverosamente più volte con l'Amministratore Giudiziario verificando come in effetti, tranne che in alcuni settori riguardanti il profilo della

Information Technology ed il nuovo organigramma societario di N[redacted] spa, l'azienda avesse realizzato concretamente degli interventi orientati alla introduzione di nuove metodologie di legalità anche se, in taluni casi, solo su espressa indicazione dello stesso Amministratore Giudiziario (verifiche reputazionali nei confronti dei fornitori ed introduzione di un nuovo albo dei medesimi).

Sempre con la memoria del 25/1/2017 la difesa della società proposte, anche in risposta integrativa a quanto osservato dall'Amministratore Giudiziario, rilevava ancora che erano state svolte le seguenti attività:

- 1) Risoluzione dei rapporti di lavoro con M[redacted], E[redacted], P[redacted], M[redacted], V[redacted], N[redacted], O[redacted], F[redacted], R[redacted], P[redacted] tutti dipendenti di N[redacted] o F[redacted] rivestenti ruoli centrali nel settore degli allestimenti.
- 2) Sospensione, con effetto immediato, del contratto sottoscritto con Consorzio [redacted] in data 7 ottobre 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del d.lgs. n. 159/1
- 3) Risoluzione dei contratti di appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi contigui agli allestimenti, riguardanti i fornitori apparsi come portatori di criticità, quali ad esempio V[redacted] S.r.l., S[redacted] S.r.l., R[redacted] i, M[redacted] C[redacted]
- 4) Avviamento di indagini di natura reputazionale (Integrity Due Diligence) su un campione di 40 fornitori attivi/potenzialmente attivi del Gruppo [redacted] realizzata da D[redacted] S.r.l. - Divisione Forensic;
- 5) Ulteriore indagine di natura reputazionale - settore pulizia e manutenzione, sempre realizzata da D[redacted] S.r.l. - Divisione Forensic;
- 6) Implementazione delle strutture aziendali di N[redacted] e di F[redacted]
- 7) Innovazioni procedurali introdotte da N[redacted] in tema di contratti d'appalto, gestione delle commesse, raccolta e verifica dei dati sulle modalità di selezione dei fornitori e dei rapporti coi clienti.
- 8) Innovazioni procedurali introdotte da F[redacted] a livello di gruppo in tema di approvvigionamenti di gruppo, gestione delle segnalazioni, omaggi e regali, consulenze, acquisti, qualifica fornitori e ciclo passivo.
- 9) Incarico di Revisione assessment dei processi di Procurement e del Modello ex d.lgs. n. 231/2001 assegnato a P[redacted] S.p.A. nel dicembre 2016 e che i risultati devono ritenersi assolutamente incoraggianti in relazione alle principali evidenze:

#### FORNITORI F[redacted]

Su 85 società analizzate, solo 11 fornitori sono risultati attivi al dicembre 2016. In via precauzionale, ad oggi si sono sospesi i rapporti commerciali con tutti i citati fornitori. Di questi 11 fornitori, a seguito della attività di Integrity Due Diligence, sono emersi 6 fornitori con esito reputazionale NEGATIVO. Di questi 6 fornitori alcuni sono scaduti e non rinnovati al 31.12.2016, altri sono oggetto di rescissione contrattuale, altri ancora sono stati destinatari di brevi proroghe tecniche autorizzate dal Tribunale per l'espletamento del passaggio di consegne ai nuovi fornitori. Va, infine, evidenziato che di questi 6 fornitori con esito reputazionale negativo solo 1 è stato segnalato dalla Guardia di Finanza, mentre 5 sono stati segnalati dalla D[redacted] o dalla [redacted] Società private incaricate da F[redacted] e N[redacted] di monitorare continuamente i fornitori dal punto di vista reputazionale. Tale risultato di estremo valore sta a significare che il sistema di analisi reputazionale preventiva dei fornitori, partito da poche settimane, sta cominciando a dare lusinghieri risultati in ordine alla auspicata capacità di espungere e respingere i tentativi di infiltrazione in azienda da parte di società ad alto tasso di criticità.

#### FORNITORI NOLOSTAND

*Su 85 società analizzate, solo 14 fornitori sono risultati attivi al dicembre 2016; in via precauzionale, ad oggi si sono sospesi i rapporti commerciali con tutti i citati fornitori tra cui i fornitori O [redacted] e E [redacted] ai quali sia la Guardia di Finanza che la D [redacted] hanno dato giudizio reputazionale POSITIVO, ma il cui contratto è, comunque, scaduto o in scadenza e non (sarà) rinnovato. Di questi 18 fornitori, a seguito della attività di Integrity Due Diligence, sono emersi 3 fornitori con esito reputazionale NEGATIVO. Di questi 3 fornitori, uno è scaduto e non rinnovato al 31.12.2016, altri lavorano solo a "chiamata" e non saranno ovviamente più contattati. Va evidenziato che di questi 3 solo 1 è stato segnalato come negativo dalla Guardia di Finanza, mentre 2 sono stati segnalati dalla P [redacted] società incaricata da I [redacted] e N [redacted] di monitorare continuamente i fornitori dal punto di vista reputazionale. Tale risultato di estremo valore sta a significare che, anche per N [redacted] il sistema di analisi reputazionale preventiva dei fornitori, partito da poche settimane, sta cominciando a dare lusinghieri risultati in ordine alla auspicata capacità di espungere e respingere i tentativi di infiltrazione in azienda da parte di società ad alto tasso di criticità. Quanto sopra dedotto in ordine al fatto che la maggior parte delle criticità sono state fatte emergere da D [redacted] e da P [redacted] e non dallo SDI della Guardia di Finanza non può non convincere che F [redacted] e N [redacted] si stanno incamminando verso quei modelli di gestione auspicati dal Tribunale, del tutto idonei a prevenire infiltrazioni di illegalità nel settore dell'approvvigionamento e non solo; gli interventi del Tribunale e dell'Amministratore Giudiziario, dunque, lungi dall'essere di natura meramente repressiva, hanno portato a modelli virtuosi ed efficaci, che stanno cominciando a funzionare efficacemente e che permetteranno alle Società di "camminare con le proprie gambe" quando non ci sarà più la possibilità di avvalersi dello SDI e della Guardia di Finanza"*

Il Collegio è dunque chiamato a valutare tutti questi elementi rappresentati, sempre comparando e bilanciando i diversi profili esistenti che riguardano la procedura, dovendosi registrare anche una collaborazione da parte dei difensori nominati e forse una scarsa comprensione da parte di alcuni componenti degli organi gestori dell'interesse che dovrebbe convergere, nella procedura stessa, da parte delle società e del Tribunale in un'ottica di creazione e di rimodulazione delle prassi e degli organismi chiamati a svolgere una funzione di argine virtuoso ed efficace alle infiltrazioni illegali, per individuare una soluzione fattuale e giuridica che consenta alla società di proseguire in piena autonomia nelle funzioni di amministrazione e di gestione aziendale per sviluppare tutto l'aspetto imprenditoriale connesso al complesso e competitivo campo dell'organizzazione degli eventi fieristici internazionali e delle manifestazioni a questi collegati ed al Tribunale di intervenire con una maggiore efficacia, sul piano delle soluzioni da adottare e della drastica riduzione dei tempi, nell'ambito dei settori della riorganizzazione aziendale strettamente connessi agli eventi illeciti che hanno determinato l'applicazione genetica della misura.

In altri termini dovrà ancora una volta essere studiato, secondo il principio di adeguatezza e di proporzione rispetto ai nuovi fatti rappresentati e soprattutto allo stato attuale del lavoro svolto, un modulo di intervento che non diventi controproducente, che non assuma la valenza distorsiva della "sanzione" ma che offra una concreta risposta alla criticità maggiore che deve essere individuata, a giudizio del Collegio, non tanto nei nuovi fatti-reato (ipotesi di eventuale corruzione fra privati ex art. 2635 c.c.) rappresentati dall'ufficio del Pubblico Ministero, in quanto non attribuibili direttamente ad alcuno dei vertici di F [redacted] spa, quanto nell'esistenza di un momento di non adeguata velocità operativa rispetto ai tempi della procedura.

Ed invero in relazione ai fatti rappresentati dal Pubblico Ministero, ed ai personaggi negli stessi coinvolti, giova osservare come: P [redacted] M [redacted] e V [redacted] N [redacted] sono stati colpiti da

provvedimento di licenziamento; S [redacted] è soggetto totalmente estraneo ai perimetri di F [redacted] spa; con M [redacted], proprietario di locali adibiti a magazzino concessi in locazione alla società, l'amministrazione giudiziaria ha risolto il contratto nell'ottobre del 2016; con R [redacted] il contratto è stato parimente risolto nell'ottobre del 2016; con E [redacted] srl, società peraltro sottoposta ad accertamenti di polizia durante l'amministrazione che avevano dato esito negativo, il contratto stipulato è stato sospeso (cfr. relazione dell'Amministratore Giudiziario del 10/1/2016). Tutti i legami, dunque, con le persone fisiche e giuridiche connesse al malaffare del pagamento di somme per potere lavorare con le società proposte sono stati sterilizzati anche se il problema riguarda, ovviamente, non tanto la repressione di fatti accertati quanto la possibilità di prevenire contaminazioni di tale natura che comportano una oggettiva alterazione del mercato e della sana concorrenzialità fra imprenditori che non accedano alla scelta collusiva.

Deve altresì necessariamente essere approfondito, sul piano di una diversa impostazione nei rapporti negoziali fra F [redacted] spa ed i singoli Enti pubblici committenti, il tema riguardante la scelta degli allestitori da parte degli stessi committenti nei contratti stipulati con F [redacted] spa, tema che peraltro, giova rimarcarlo, è stato sottoposto allo stesso Amministratore Giudiziario proprio dai vertici della società in amministrazione giudiziaria. Una simile prassi, che risulta peraltro diffusa a molte società operanti nel settore, come riferito al Tribunale proprio dall'Amministratore Giudiziario all'udienza del 17 gennaio 2017, rischia di vanificare tutto il sistema di controlli interni adottati dalla società incaricata della commessa e costituisce una oggettiva distorsione imputabile al committente pubblico ed alla debolezza negoziale degli operatori del mercato fieristico.

Le reali e consistenti criticità che devono essere superate con un deciso intervento di velocizzazione e di efficacia della procedura, la quale ha subito dei rallentamenti, occorre ribadirlo, in parte per la complessità della stessa, in parte per una collaborazione degli organi gestori non sempre univoca e convinta, dovuta anche ad un ritardo nella comprensione dello strumento adottato e delle sue finalità nonché a momenti di confusione politica interna – in una struttura dove forse le scelte non sono state sempre adottate per merito curriculare-, confusione che le recenti iniziative adottate dal socio di maggioranza F [redacted] F [redacted] (convocazione del comitato esecutivo per la modifica dello statuto) e le dichiarazioni effettuate dai referenti istituzionali della stessa Fondazione (Presidente della Regione Lombardia, Sindaco di Milano), che il Collegio si permette di inserire nel materiale valutativo come reale segno di discontinuità per la costruzione di una nuova imprenditorialità meritocratica, sembrano avere definitivamente diradato, risiedono oggi in ambiti ben definiti proprio secondo le problematiche esposte dall'Amministratore Giudiziario nella relazione del 17 gennaio 2017.

Sostanzialmente si tratta di intervenire nei settori e per gli obiettivi sottolineati proprio dall'Amministratore Giudiziario per portare a compimento con velocità ed efficacia il lavoro fino ad oggi svolto.

Le parti procedimentali hanno discusso in maniera approfondita sulla valenza giuridica e simbolica delle dimissioni in massa, con data differita all'approvazione del bilancio, da parte di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato di F [redacted] spa con conseguente conferimento delle deleghe in parte al Presidente della società dott. R [redacted] R [redacted] ed in parte allo stesso organo assembleare. La vicenda è stata molto enfatizzata, anche con

simpatiche suggestioni giornalistiche in merito ad una possibile tattica dilatoria finalizzata a confondere il Collegio che rivendica un approccio di totale serenità nella formazione del giudizio pur in una vicenda complessa per la necessità di coniugare diversi profili operativi e giuridici, ma deve essere interpretata con un approccio decisamente asettico. Certamente le dimissioni di tutti consiglieri costituiscono un atto non comune, e si immagina molto sofferto, ed il loro differimento temporale all'approvazione del bilancio, non necessario anche per una società quotata, rappresentano una scelta societaria autonoma che il Tribunale ritiene conforme alla valutazione complessiva della vicenda in relazione a due elementi fondamentali. Il primo è che appare corretto che il bilancio venga approvato, anche per ridurre i tempi del procedimento, dall'organo di gestione che ha sviluppato l'attività di impresa nell'annualità di riferimento. Secondariamente, per quanto ampiamente argomentato, il Tribunale avrà la possibilità di monitorare la celerità ed il rispetto dei tempi di approvazione potendo rimodulare in qualsiasi momento le forme dell'amministrazione giudiziaria in essere attraverso interventi eventualmente più incisivi.

Invero la decisa posizione del socio di maggioranza Fondazione [redacted] che ha rappresentato come sia stata avviata la procedura per la nomina dei nuovi componenti dell'organo di gestione, la certa ed univoca collaborazione che il Presidente di F [redacted] spa assicurerà all'amministrazione giudiziaria ed il controllo che il Tribunale, attraverso i giudici delegati, eserciterà sono fattori assolutamente tranquillizzanti sul piano di una accettazione di una scelta che non potrà essere esclusivamente dilatoria. D'altra parte, come rilevato, occorre che la procedura assuma da subito una maggiore speditezza con un'assunzione diretta di poteri nell'ambito delle aree di maggiore criticità.

In concreto, a giudizio del Tribunale, occorre: rafforzare i presidi di legalità dell'azione amministrativa; coordinare in modo differente le scadenze contrattuali e le relative proroghe per evitare che si determinino delle "situazioni di necessità" in forza delle quali la società è costretta a concedere la proroga della fornitura per potere continuare nel servizio; evitare che i fornitori pubblici pretendano l'assegnazione della commesse indicando direttamente i fornitori; potenziare la funzione di "Internal audit" e accelerare l'adozione di procedure di legalità; prevedere trasferimenti, licenziamenti (ove necessario) e assunzione di personale nelle strutture di "procurement", anche assicurando la rotazione sistematica del personale in funzioni sensibili per evitare incrostazioni e quindi il consolidamento dei legami con i fornitori attraverso la nomina di un responsabile dello stesso settore; l'attivazione di procedure di c.d. "whistleblowing" per creare dei conflitti di interesse interni o degli istituti di premialità che portino i dirigenti, i quadri ed il personale tutto a denunciare forme di corruzione o di malaffare; la decisa accelerazione di tutti i rapporti di consulenza già avviati dalla società con strutture esterne per la definizione degli incarichi di legalità affidati.

In relazione al perseguimento di tali obiettivi, che non comportano un necessario impossessamento della società anche attraverso l'assunzione del rischio di impresa, misura che sarebbe sproporzionata, sanzionatoria e rischiosa sul piano della gestione aziendale, occorre trasferire i poteri relativi alla gestione dei settori interessati dagli organi amministrativi, che continueranno ad esercitare le funzioni di amministrazione della società e di gestione della impresa, all'Amministratore Giudiziario il quale si avvarrà necessariamente di terzi consulenti già nominati o di altre figure, stante l'accresciuta complessità dell'incarico, sollecitando la leale collaborazione del Presidente di F [redacted] spa e dei dimissionari consiglieri di amministrazione. L'impossibilità

di limitare l'intervento al solo settore dell'allestimento fieristico, stante la centralizzazione di tutti i servizi e quindi la loro destinazione servente a tutte le iniziative di impresa di F [redacted] spa, come riferito al Tribunale dallo stesso Amministratore Giudiziario all'udienza del 17 gennaio 2017, comporta che in tali settori l'intervento sia esteso a tutte le attività della società proposta.

Il Tribunale conferma altresì le modalità di amministrazione giudiziaria già adottate per F [redacted] spa e per N [redacted] spa con i provvedimenti sopra richiamati.

P. Q. M.

visto l'art. 34 dlgs. n. 159/2011

dispone

che l'amministrazione giudiziaria nei confronti della società F [redacted] s.p.a., con sede in Milano, [redacted] prosegua con le modalità già adottate ed inoltre con l'attribuzione all'Amministratore Giudiziario, che si avvarrà di consulenti terzi già nominati o di altre figure e che agirà con la necessaria collaborazione degli organi amministrativi, dei seguenti poteri facenti capo all'organo amministrativo e riguardanti tutti i settori di intervento della società:

- 1) approvazione delle procedure operative relative ai presidi di legalità dell'azione amministrativa già commissionate a terzi consulenti;
- 2) approvazione, con particolare riguardo alle modalità ed alle tempistiche dei rinnovi contrattuali, delle procedure operative della società relative all'acquisto di beni e servizi già commissionate a terzi consulenti;
- 3) monitoraggio dell'efficacia e della tempestività delle azioni poste in essere dalla Società, anche per il tramite di consulenti esterni, per incrementare i presidi di legalità dell'azione amministrativa compatibilmente con la durata dell'amministrazione giudiziaria;
- 4) rafforzamento quantitativo e qualitativo della struttura organizzativa deputata al controllo interno (c.d. "internal audit") e verifica della correlativa tempestiva attuazione;
- 5) revisione del piano di *audit* della funzione di controllo interno e supervisione della relativa attività;
- 6) revisione dell'organigramma della società con esclusivo riguardo alle strutture deputate agli acquisti di beni e servizi ed alle funzioni di c.d. *compliance*, anche prevedendo i necessari requisiti di professionalità ed imponendo eventuali regole di turnazione/sostituzione;
- 7) nomina e revoca del responsabile della funzione di c.d. *compliance* e determinazione delle relative competenze anche con riguardo alle procedure di verifica reputazionale dei fornitori di beni e servizi ed alle procedure di c.d. "*whistleblowing*";

dispone

- che le funzioni di amministrazione della società e di gestione dell'impresa rimangano in carico all'organo amministrativo di F [redacted] spa;

IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
Dott. Fabio Roia

conferma

- quali Giudici Delegati alla procedura i dottori Fabio Roia e Veronica Tallarida;
- quale Amministratore giudiziario il dott. P. [redacted] C. [redacted] con domicilio in Milano [redacted] il quale si avvarrà di consulenti terzi già nominati o di altre figure e che agirà con la necessaria collaborazione degli organi amministrativi

dispone

che il presente provvedimento sia notificato, a cura della Cancelleria, mediante consegna di copia integrale anche a mezzo di posta certificata a tutte le parti sopra indicate nonché a:

- Pubblico Ministero sede;
- Consob per quanto di eventuale competenza in relazione alla natura della società quotata in Borsa.

Milano, 27 gennaio 2017

I Giudici

  
Maria Fontana

Il Presidente estensore

  
IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
Dott. Fabio Roia

